

ESTEROMETRO

Gentile Associato,

L'abrogazione dell'**esterometro** slitta al **01 luglio 2022**, quindi l'abrogazione **non entra in vigore** dal **01 gennaio 2022** come avevamo precedentemente comunicato.

Pertanto, fino al **30 giugno 2022** i dati relativi alle operazioni transnazionali effettuate dai soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia continueranno a essere comunicati trimestralmente all'Agenzia delle Entrate. **A decorrere dal 01 luglio**, invece, la trasmissione dei dati all'Agenzia dovrà avvenire **utilizzando il Sistema di Interscambio**, secondo il formato della fattura elettronica.

La legge di conversione del Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021) sposta in avanti, quindi, al **01 luglio 2022**, l'abolizione dell'**esterometro**.

Il 2022 sarà pertanto un anno di transizione per l'Esterometro: ci sono ancora le ultime scadenze per l'adempimento dopodiché anche le fatture estere passeranno dal Sistema di Interscambio.

Le istruzioni con la tabella di marcia aggiornata in base alle novità del Decreto Fiscale arrivano dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento numero 374343 del 23 dicembre 2021.

Come funziona l'esterometro

In breve, dal 01 gennaio 2019, la legge di Bilancio 2018 - prevedendo l'introduzione dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano (B2B e B2C) - ha introdotto anche un nuovo adempimento a carico dei soggetti passivi IVA: la trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi transfrontaliere (**esterometro**). Sono obbligati a trasmettere la **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** gli operatori economici residenti o stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese e ricevute verso e da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con periodicità trimestrale.

La comunicazione non è dovuta per (i) tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale; (ii) le operazioni per le quali siano state emesse fatture elettroniche.

Operazioni attive	Operazioni passive
<p>Per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese a committenti non residenti:</p> <ul style="list-style-type: none">trasmissione della fattura elettronica al Sdl. In questo caso occorre indicare nel campo "CodiceDestinatario" il codice convenzionale "XXXXXXX". <p>La fattura elettronica in formato Xml ha la funzione di sostituire la trasmissione dell'esterometro.</p>	<p>Per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, resta fermo l'obbligo di indicazione nell'esterometro, salva la possibilità di seguire il procedimento indicato per le integrazioni "interne", evitando in tal modo la comunicazione.</p> <p>In termini concreti, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 13/E/2018 e n. 14/E/2019, al fine di adempiere al reverse charge, il cessionario/committente può:</p> <ul style="list-style-type: none">integrare manualmente la fattura con l'imposta dovuta dopo averla stampata;senza procedere alla materializzazione analogica della fattura ricevuta, predisporre un altro documento da allegare al file della fattura (contenente i dati necessari per l'integrazione e gli estremi della fattura) e inviare tale documento al Sdl.

Come doveva avvenire la trasmissione dei dati dal 01 gennaio 2022

In base alla legge di Bilancio 2021, per le operazioni effettuate con l'estero a partire dal **01 gennaio 2022**, la trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate doveva avvenire non più attraverso l'invio dell'esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio, secondo il formato della fattura elettronica.

Quindi, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni:

- svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato doveva essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione);
- ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato doveva essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione della stessa.

Come avviene la trasmissione dei dati dal 01 gennaio 2022

Ora l'abrogazione dell'esterometro viene rinviata dal 01 gennaio 2022 al **01 luglio 2022**.

E quindi:

- Operazioni transnazionali effettuate fino al 30 giugno 2022

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti (c.d. **esterometro**). Restano escluse da tale obbligo comunicativo le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Da oggi fino all'abolizione, quindi, è necessario rispettare ancora i seguenti termini.

Periodo di competenza	Scadenza
Ottobre, novembre, dicembre 2021	31 gennaio 2022
Gennaio, febbraio, marzo 2022	30 aprile 2022 (2 maggio 2022)
Aprile, maggio, giugno 2022	31 luglio 2022 (01 agosto 2022, quindi 20 agosto 2022 a causa della proroga feriale)

- Operazioni transnazionali effettuate dal 01 luglio 2022

I dati delle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi utilizzando esclusivamente il **Sistema di Interscambio** e il **formato XML** attualmente adottato per l'invio delle fatture elettroniche:

- per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve continuare ad emettere una fattura elettronica valorizzando il campo "codice destinatario" con "XXXXXXX";
- per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

Dott. Francesco Lerro